
VERSIONE AVANZATA NON PUBBLICATA Distribuzione generale
3 dicembre 2021

Originale: francese

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Osservazioni finali concernenti il decimo, undicesimo e dodicesimo rapporto periodico combinato della Svizzera*

1. Il Comitato ha esaminato il decimo, undicesimo e dodicesimo rapporto periodico combinato della Svizzera (CERD/C/CHE/10-12) durante la 2839a e la 2840a seduta (cfr. CERD/C/SR.2839 e 2840) del 16 e 17 novembre 2021. Durante la 2856a seduta, il 29 novembre 2021, ha adottato le presenti osservazioni finali.

A. Introduzione

2. Il Comitato accoglie con soddisfazione la quinta audizione dello Stato parte per la presentazione del suo decimo, undicesimo e dodicesimo rapporto periodico combinato. Ringrazia la delegazione dello Stato parte per le informazioni fornite durante l'esame del rapporto e per i ragguagli complementari trasmessi dopo l'audizione, felicitandosi per il dialogo costruttivo.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato nota con soddisfazione che lo Stato parte ha ratificato i seguenti strumenti internazionali relativi ai diritti umani:

- a) il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni il 24 aprile 2017;
- b) la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata il 2 dicembre 2016;
- c) la Convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici il 12 novembre 2014;
- d) la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità il 15 aprile 2014.

4. Il Comitato è lieto inoltre di constatare che lo Stato parte ha adottato le seguenti misure legislative, istituzionali e politiche:

- a) la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo concernente la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani;
- b) la modifica, entrata in vigore il 15 febbraio 2018 (RU 2018 531), della legge federale sulla cittadinanza svizzera concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri di terza generazione;

* Adottate dal Comitato durante la 105a sessione (15 novembre – 3 dicembre 2021).

c) l'adozione, nel 2018, dell'Agenda Integrazione Svizzera, volta a promuovere l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente;

d) la modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (RU 2017 6545), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie che abolisce il contributo speciale del 10 per cento sul reddito dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente;

e) l'attuazione da parte del Cantone di Ginevra, tra il 2017 e il 2018, dell'operazione Papyrus finalizzata a regolarizzare i migranti privi di documenti;

f) l'iniziativa politica di dialogo e consultazione con gli africani e le persone di origine africana presa dall'autorità cantonale e dall'autorità municipale di Ginevra in seguito agli eventi del movimento Black Lives Matter.

C. Preoccupazioni e raccomandazioni

Recepimento della Convenzione nel diritto interno

5. Il Comitato si rammarica che, malgrado la precedente raccomandazione (CERD/C/CHE/CO/7-9), lo Stato parte non abbia adottato una legislazione a livello federale contenente una definizione di discriminazione razziale, diretta e indiretta, pienamente conforme all'articolo 1 della Convenzione. Alla luce dell'aumento del numero di episodi di discriminazione razziale nello Stato parte e della scarsità di azioni in giustizia contro di essi, il Comitato è seriamente preoccupato per l'assenza di una legislazione che vieti chiaramente la discriminazione razziale e per la mancanza di mezzi di ricorso sufficienti e accessibili alle vittime, segnatamente nel diritto civile e amministrativo e nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e dell'alloggio. Il Comitato resta inoltre preoccupato per il fatto che, tra le circostanze aggravanti, il Codice penale non includa espressamente la motivazione razzista (art. 1, 2, 4 e 6).

6. **Il Comitato ribadisce allo Stato parte la raccomandazione di:**

a) inserire nella sua legislazione una definizione chiara e completa di discriminazione razziale diretta e indiretta, che comprenda tutti gli ambiti della vita privata e pubblica e sia pienamente conforme all'articolo 1 della Convenzione;

b) adottare, nel diritto civile e amministrativo, una disposizione di carattere generale che vieti la discriminazione razziale diretta e indiretta in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica, offrire mezzi di ricorso utili e accessibili alle vittime di tale discriminazione, anche nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e dell'alloggio, e provvedere affinché possano ottenere soddisfazione o riparazione per ogni pregiudizio subito;

c) includere, all'articolo 47 del Codice penale, una disposizione che stabilisca espressamente che la motivazione razzista di un'infrazione costituisce una circostanza aggravante al fine di rafforzare la chiarezza e l'applicabilità del relativo quadro legislativo.

Riserve

7. Pur prendendo atto delle informazioni fornite dallo Stato parte concernenti l'esame periodico delle riserve formulate, il Comitato deplora il fatto che mantenga le sue riserve agli articoli 2 paragrafo 1 (a) e 4 della Convenzione (art. 2 e 4).

8. **Richiamandosi alla sua precedente raccomandazione, il Comitato esorta lo Stato parte a ritirare le riserve agli articoli 2 paragrafo 1 (a) e 4 della Convenzione.**

Istituzione nazionale per i diritti umani

9. Il Comitato accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea federale dello Stato parte, il 1° ottobre 2021, di una legge concernente la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani. Si rammarica tuttavia che tale istituzione non sia autorizzata a ricevere e trattare reclami individuali. È inoltre preoccupato per le informazioni in base alle

quali tale istituzione non disporrà di risorse finanziarie adeguate per adempiere efficacemente il proprio mandato (art. 2).

10. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare le misure necessarie, in consultazione con la società civile e gli altri portatori d'interesse, per rendere l'istituzione nazionale per i diritti umani pienamente conforme ai Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Principi di Parigi). Gli raccomanda inoltre di conferire a tale istituzione il mandato di ricevere e trattare reclami individuali, compresi i casi di discriminazione razziale, e di destinarle risorse umane e finanziarie sufficienti per permetterle di adempiere i propri compiti.

Quadro istituzionale

11. Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato parte concernenti il mandato e le attività della Commissione federale contro il razzismo. È tuttavia preoccupato per la mancanza di risorse finanziarie adeguate attribuite a tale Commissione affinché possa adempiere efficacemente il proprio mandato e svolgere attività come campagne di sensibilizzazione a livello nazionale (art. 2).

12. Il Comitato ribadisce allo Stato parte la raccomandazione di dotare la Commissione federale contro il razzismo di risorse finanziarie e umane appropriate per permetterle di lottare efficacemente e in totale autonomia contro la discriminazione razziale, senza pregiudicare le misure necessarie e le risorse adeguate da destinare all'istituzione nazionale per i diritti umani. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato parte di provvedere affinché la Commissione federale contro il razzismo e la nuova istituzione nazionale per i diritti umani collaborino efficacemente sulle questioni relative alla discriminazione razziale e si rafforzino reciprocamente.

13. Il Comitato prende atto che, nell'ambito dei programmi d'integrazione cantonali (PIC), tutti i Cantoni hanno istituito consultori per le vittime del razzismo che registrano gli episodi di stampo razzista e facilitano l'accesso ad assistenza e consulenza giuridica di base per le vittime. È tuttavia preoccupato per le informazioni in base alle quali tali consultori dispongono di risorse finanziarie e umane limitate, che inoltre variano da un Cantone all'altro; tale situazione avrebbe provocato la chiusura o lo spostamento della sede di alcuni di essi. Il Comitato è inoltre preoccupato per il fatto che l'assenza di un quadro giuridico chiaro per la lotta contro la discriminazione razziale e di mezzi di ricorso sufficienti ed efficaci per le vittime limiti sensibilmente l'impatto delle prestazioni di consulenza giuridica fornite dai consultori (art. 2 e 6).

14. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure per garantire la costante disponibilità delle risorse finanziarie e umane necessarie per la creazione e il mantenimento dei servizi di consulenza giuridica per le vittime del razzismo in tutti i Cantoni.

Crimini e discorsi di odio di stampo razzista

15. Il Comitato è molto preoccupato per le informazioni ricevute che attestano un aumento dei discorsi di odio razziale, in particolare nei confronti degli Jenisch, dei Sinti/Manouche e dei Rom, degli stranieri, compresi i rifugiati e i richiedenti l'asilo, nonché delle persone di origine africana e asiatica, e dei discorsi di odio etnico-religioso nei confronti di ebrei e musulmani, anche su Internet e nei social media nonché da parte di personaggi pubblici e responsabili politici, un fenomeno intensificatosi durante la pandemia di COVID-19. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la registrazione dei crimini che hanno una motivazione razzista non sia uniforme e obbligatoria, il che limita le possibilità di un monitoraggio efficace dei reati razzisti nello Stato parte (art. 4).

16. Richiamandosi alle raccomandazioni generali numero 7 (1985), 8 (1990), 15 (1993), 30 (2004), 31 (2005) e 35 (2013), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

a) adottare misure per prevenire, condannare e contrastare i discorsi di odio razziale nei confronti dei gruppi più esposti alla discriminazione razziale, anche su Internet e nei social media nonché da parte di personaggi pubblici e responsabili

politici, e di provvedere affinché tutti i casi segnalati di discorsi di odio razziale siano oggetto di indagini efficaci e, se del caso, di perseguimento e sanzioni;

b) intensificare gli sforzi per contenere la proliferazione dei discorsi di odio razziale su Internet e nei social media, in stretta cooperazione con i fornitori di accesso a Internet, le piattaforme di social network e le popolazioni maggiormente prese di mira dai discorsi di odio razziale;

c) condurre campagne di sensibilizzazione della popolazione volte da un lato e eliminare i pregiudizi e la disinformazione nei confronti degli Jenisch, dei Sinti/Manouche e dei Rom, degli stranieri nonché delle persone di origine africana, musulmana, ebraica e asiatica e dall'altro a promuovere il rispetto della diversità e l'eliminazione della discriminazione razziale;

d) adottare misure per garantire una registrazione uniforme e obbligatoria da parte della polizia dei reati con motivazione razzista e istituire un sistema di raccolta di dati sulla categoria di reato, il tipo di motivazione, le caratteristiche demografiche delle vittime e degli aggressori nonché le circostanze spazio-temporali del reato al fine di poter elaborare una politica di prevenzione efficace.

Violenze di polizia di stampo razzista

17. Il Comitato è preoccupato per le denunce di decessi in seguito a interventi della polizia, in particolare nei confronti di persone di origine africana, nonché di violenze e maltrattamenti inflitti da agenti di polizia a stranieri, Jenisch, Sinti/Manouche, Rom e persone di origine africana. È inoltre preoccupato per le informazioni in base alle quali pochissimi Cantoni possono contare su organi indipendenti competenti per trattare le denunce di violenze da parte della polizia e per il fatto che i casi nei quali il perseguimento è sfociato in decisioni giudiziarie a favore dell'istante restano rari; le vittime devono superare vari ostacoli per accedere alla giustizia, come la mancanza di informazioni e i costi proibitivi delle procedure (art. 2, 4 e 6).

18. **Richiamandosi alla raccomandazione generale numero 31 (2005), il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure per garantire che su tutti i casi di episodi di stampo razzista commessi da agenti di polizia o che coinvolgono agenti di polizia siano avviate indagini immediate, complete e imparziali, di assicurarsi che gli eventuali responsabili di tali atti siano perseguiti e sanzionati in modo appropriato e, se del caso, di offrire alle vittime o alle loro famiglie una riparazione adeguata. Il Comitato ribadisce vivamente allo Stato parte la raccomandazione di creare in tutti i Cantoni un meccanismo indipendente al di fuori della polizia e del ministero pubblico incaricato di ricevere e istruire i reclami concernenti illeciti commessi da agenti di polizia, in particolare gli abusi con motivazione razzista. Raccomanda inoltre di adottare misure per facilitare alle vittime l'accesso alla giustizia, anche fornendo informazioni sui meccanismi di reclamo e riducendo i costi delle procedure.**

Profiling razziale

19. Il Comitato ribadisce la sua preoccupazione per la persistenza del profiling razziale da parte della polizia e l'assenza di una legge che lo vieti espressamente. È inoltre preoccupato per le informazioni in base alle quali lo Stato parte non raccoglie abbastanza dati statistici sul profiling razziale. Pur prendendo atto delle informazioni fornite dallo Stato parte sull'integrazione di certi aspetti della discriminazione razziale nella formazione degli agenti di polizia, il Comitato è tuttavia preoccupato per le informazioni in base alle quali tale formazione è insufficiente per prevenire in maniera efficace il razzismo e il profiling razziale da parte degli agenti di polizia (art. 2, 4 e 5).

20. **Richiamandosi alla raccomandazione generale numero 36 (2020), il Comitato esorta vivamente lo Stato parte a intensificare gli sforzi per lottare efficacemente contro ogni pratica delle forze dell'ordine basata sul profiling razziale e per porvi fine, e segnatamente a:**

a) includere nella sua legislazione un divieto esplicito del profiling razziale tenendo conto della raccomandazione generale numero 36, adottare misure operative,

come l'elaborazione di moduli che precisano il motivo del controllo o di ogni altra operazione di polizia, e informare le vittime sui mezzi di ricorso disponibili;

b) elaborare, in consultazione con le popolazioni che hanno maggiori probabilità di essere vittime di profiling razziale, un piano d'azione volto a prevenire e contrastare efficacemente questa pratica comprendente azioni relative:

(i) al rafforzamento della formazione di base e continua degli agenti di polizia e delle forze dell'ordine sulla questione del razzismo e del profiling razziale;

(ii) al monitoraggio a livello cantonale e federale dell'attuazione delle misure operative contro il profiling razziale e all'esecuzione di audit periodici, con la partecipazione di esperti indipendenti, per identificare le lacune nelle politiche e nelle pratiche interne;

(iii) alla creazione di un sistema indipendente di trattamento dei reclami legati al profiling razziale;

(iv) alla raccolta di dati sul profiling razziale ripartiti secondo vari criteri, da pubblicare a intervalli regolari e da far confluire nel prossimo rapporto periodico.

21. Il Comitato si interroga sul progetto di legge che modifica la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse, che permette alla polizia di analizzare il DNA della scena del crimine per determinare le caratteristiche esteriori (fenotipizzazione del DNA), il che potrebbe comportare il rischio di profiling, discriminazione e stigmatizzazione di persone in base alla razza, al colore della pelle, all'ascendenza e all'origine etnica o nazionale (art. 2, 4 e 5).

22. Richiamandosi alla raccomandazione generale numero 36 (2020), il Comitato esorta vivamente lo Stato parte a considerare, nel valutare il progetto di legge menzionato, l'eventuale rischio di profiling, discriminazione e stigmatizzazione delle persone in base alla razza, all'ascendenza, al colore della pelle e all'origine etnica o nazionale rappresentato dalle analisi del DNA. Gli raccomanda anche di garantire una valutazione inclusiva e approfondita di queste modifiche in consultazione con rappresentanti della società civile, comprese persone appartenenti a gruppi minoritari, in tutte le fasi del processo legislativo. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato parte di affidare a un meccanismo indipendente la vigilanza sull'attuazione di questa legislazione, una volta adottata, in modo che sia conforme agli obblighi dello Stato parte in materia di diritti umani.

Jenisch, Sinti/Manouche e Rom

23. Pur prendendo atto delle informazioni fornite dallo Stato parte sulle misure adottate per garantire i diritti delle minoranze nazionali, il Comitato resta preoccupato per gli ostacoli che devono superare gli Jenisch, i Sinti/Manouche e i Rom in particolare a causa:

a) del numero insufficiente di aree di sosta e di transito, del fatto che numerose aree non dispongono di infrastrutture adeguate, segnatamente l'accesso all'acqua potabile e all'elettricità, nonché del fatto che ai Rom non svizzeri è spesso vietato l'uso di queste aree;

b) degli effetti discriminatori di leggi e politiche apparentemente neutrali sui diritti delle persone appartenenti a queste comunità, anche nell'ambito delle attività commerciali itineranti, dello stazionamento delle carovane e delle attività svolte per far fronte a situazioni disumane e precarie;

c) dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sull'esercizio dei diritti economici, sociali e culturali di queste comunità;

d) delle informazioni in base alle quali il piano d'azione sul miglioramento delle condizioni della vita nomade e sulla promozione della cultura degli Jenisch, dei Sinti/Manouche e dei Rom non è stato attuato adeguatamente e permangono pregiudizi e

discriminazione nei confronti di tutti gli esponenti di queste comunità, compresi quelli che hanno uno stile di vita sedentario;

e) della criminalizzazione generale e delle accuse di maltrattamenti nei confronti dei Rom che mendicano (art. 5).

24. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

a) aumentare il numero di aree di sosta e di transito per gli Jenisch, i Sinti/Manouche e i Rom nomadi, migliorare l'infrastruttura delle aree esistenti e autorizzarne l'uso da parte di Rom non svizzeri;

b) assicurarsi che leggi e politiche apparentemente neutrali non abbiano effetti discriminatori sulle persone Jenisch, Sinti/Manouche e Rom;

c) elaborare e attuare, a tutti i livelli dello Stato, strategie specifiche per attenuare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19 su queste comunità, garantendo la loro partecipazione all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio di queste strategie;

d) introdurre un meccanismo di monitoraggio efficace del piano d'azione sul miglioramento delle condizioni della vita nomade e sulla promozione della cultura degli Jenisch, dei Sinti/Manouche e dei Rom, fornire risorse adeguate per la sua attuazione e garantire la partecipazione degli Jenisch, dei Sinti/Manouche e dei Rom a tutti i processi decisionali;

e) rivedere e, se necessario, modificare le leggi che criminalizzano l'accattonaggio e adottare altre misure appropriate.

Situazione degli stranieri segnatamente migranti, profughi, richiedenti l'asilo e apolidi

25. Pur prendendo atto dei ragguagli forniti dallo Stato parte sulle misure adottate per garantire i diritti degli stranieri, il Comitato è preoccupato per:

a) le informazioni in base alle quali alcuni membri del personale addetto alla sicurezza nei centri federali d'asilo avrebbero commesso atti di violenza contro richiedenti l'asilo, compresi minori, e per l'assenza di meccanismi di reclamo e indagine efficaci e imparziali;

b) il fatto che, nella pratica, le disposizioni della legge sugli stranieri e la loro integrazione adottate nel 2019, che sanciscono il diritto di restare in Svizzera delle vittime di violenza nel matrimonio, si applicano solo a partire da una soglia sufficientemente grave o in caso di carattere sistematico della violenza subita, il che dissuade le vittime straniere di violenza nel matrimonio dallo sporgere denuncia per timore di perdere il permesso di soggiorno e le lascia senza alcuna protezione reale ed efficace, contrariamente alle vittime di nazionalità svizzera;

c) le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone ammesse provvisoriamente (permesso «F»), che hanno possibilità limitate di cambiare Cantone di domicilio e di viaggiare all'estero, e dei richiedenti l'asilo ospitati nei centri federali d'asilo, che sottostanno a regole molto severe in termini di coprifuoco;

d) le informazioni in base alle quali, malgrado le disposizioni che sanciscono il diritto a un insegnamento di base gratuito per tutti i bambini che vivono nello Stato parte, nella pratica i minori stranieri non accompagnati si vedono rifiutare l'iscrizione alla scuola senza alcun fondamento legale;

e) le informazioni in base alle quali i cittadini di Paesi situati al di fuori dell'Unione europea non chiedono l'aiuto sociale perché rischiano di vedersi ritirare il permesso di soggiorno ed essere espulsi, una situazione aggravatasi durante la pandemia di COVID-19;

f) il fatto che i bambini apolidi nati nello Stato parte non hanno la possibilità di ottenere la nazionalità svizzera alla nascita e che l'ottenimento della nazionalità successivamente non è garantito.

26. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

a) rafforzare e garantire l'attuazione efficace delle misure per prevenire gli atti di violenza contro le persone ospitate nei centri federali d'asilo, istituire meccanismi di reclamo e indagine efficaci e imparziali, punire i responsabili di tali atti e offrire alle vittime una riparazione adeguata;

b) provvedere affinché il personale di sicurezza privata assunto nei centri federali d'asilo non ricorra alla violenza e controllarlo efficacemente al fine di prevenire e lottare contro gli illeciti commessi dal personale di sicurezza privata anziché sottrarsi alle proprie responsabilità per quanto riguarda la protezione delle persone sotto la sua custodia;

c) provvedere affinché le vittime di violenza nel matrimonio possano restare sul territorio dello Stato parte in virtù dell'articolo 50 della legge sugli stranieri e la loro integrazione senza dover superare troppi ostacoli procedurali i quali, in pratica, le lascerebbero senza alcuna protezione reale ed efficace;

d) garantire alle persone ammesse provvisoriamente sul suo territorio e a quelle ospitate nei centri federali d'asilo il diritto alla libera circolazione, revocando le restrizioni sproporzionate;

e) rafforzare le misure volte a garantire a tutti i minori stranieri non accompagnati l'accesso senza discriminazioni all'istruzione di base;

f) provvedere affinché i cittadini di Paesi situati al di fuori dell'Unione europea possano avere accesso all'aiuto sociale senza discriminazioni dovute alla loro cittadinanza o origine;

g) offrire a tutti i bambini nati apolidi nello Stato parte la possibilità di ottenere la nazionalità svizzera alla nascita. Il Comitato esorta lo Stato parte ad agevolare l'accesso alla nazionalità svizzera a tutti gli altri bambini nati in Svizzera, indipendentemente dallo statuto di soggiorno.

Educazione e formazione sulla lotta contro la discriminazione razziale

27. Pur prendendo atto delle misure di sensibilizzazione adottate dallo Stato parte, il Comitato constata con preoccupazione che, in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica del 2020, un terzo della popolazione svizzera può essere infastidito dalla presenza di persone considerate «diverse». I dati rivelano anche atteggiamenti e stereotipi negativi nei confronti degli stranieri, delle persone con uno stile di vita nomade e delle persone musulmane, ebrae e di origine africana. Il Comitato è preoccupato anche per il fatto che non esiste una formazione centralizzata per il personale della giustizia sulla discriminazione razziale e che le formazioni offerte sono facoltative.

28. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica all'importanza della tolleranza e della lotta contro la discriminazione razziale, i pregiudizi e gli stereotipi razziali e di promuovere una politica attiva di apertura delle istituzioni a una popolazione diversificata, segnatamente alle persone esposte alla discriminazione razziale. Il Comitato ribadisce allo Stato parte la raccomandazione di sensibilizzare il personale della giustizia in merito alle norme internazionali che vietano la discriminazione razziale, anche introducendo corsi di formazione obbligatori.

D. Altre raccomandazioni

Ratifica di altri strumenti

29. Considerato il carattere indivisibile di tutti i diritti umani, il Comitato esorta lo Stato parte a valutare l'opportunità di ratificare gli strumenti internazionali relativi ai diritti umani che non ha ancora ratificato, in particolare quelli le cui disposizioni interessano direttamente le comunità che possono essere oggetto di discriminazione razziale, come la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Il Comitato esorta lo Stato parte ad aderire alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.

Seguito dato alla Dichiarazione e al Programma d'azione di Durban

30. Alla luce della raccomandazione generale numero 33 (2009) sul processo di follow up della Conferenza d'esame di Durban, il Comitato raccomanda allo Stato parte di dare effetto alla Dichiarazione e al Programma d'azione di Durban, adottati nel settembre 2001 dalla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme connesse di intolleranza, tenendo conto del documento finale della Conferenza d'esame di Durban, tenutasi a Ginevra nell'aprile 2009. Il Comitato chiede allo Stato parte di includere nel prossimo rapporto periodico indicazioni precise sui piani d'azione e sulle altre misure adottati per attuare la Dichiarazione e il Programma d'azione di Durban a livello nazionale.

Decennio internazionale delle persone di origine africana

31. Alla luce della risoluzione 68/237 dell'Assemblea generale, che proclama il 2015-2024 Decennio internazionale delle persone di origine africana, e della risoluzione 69/16 sul programma d'attività del Decennio, il Comitato raccomanda allo Stato parte di elaborare e attuare un programma adeguato di misure e politiche in collaborazione con organizzazioni e persone di origine africana. Il Comitato chiede allo Stato parte di includere nel prossimo rapporto indicazioni precise sulle misure concrete adottate in quest'ambito, tenendo conto della raccomandazione generale numero 34 (2011) sulla discriminazione razziale nei confronti delle persone di origine africana.

Consultazioni con la società civile

32. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire e ampliare il dialogo con le organizzazioni della società civile che lavorano nel campo della protezione dei diritti umani, in particolare quelle che lottano contro la discriminazione razziale, nell'ambito dell'elaborazione del prossimo rapporto periodico e del seguito dato alle presenti osservazioni finali.

Diffusione di informazione

33. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di mettere i suoi rapporti a disposizione del pubblico sin dalla loro presentazione, di diffondere anche le relative osservazioni finali del Comitato presso tutti gli organi statali incaricati di attuare la Convenzione, compresi i Cantoni e i Comuni, e di pubblicarle sul sito web del Dipartimento federale degli affari esteri nelle lingue ufficiali e, se del caso, nelle altre lingue utilizzate correntemente.

Documento di base comune

34. Il Comitato esorta lo Stato parte ad aggiornare il suo documento di base comune, che risale al 2017, conformemente alle direttive armonizzate per l'elaborazione di rapporti fondati sugli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, in particolare quelle concernenti il documento di base comune adottate alla quinta riunione intercomitato degli organi creati in virtù di strumenti internazionali relativi ai diritti umani, tenutasi nel giugno del 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I). Alla luce della risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale, il Comitato sollecita lo Stato parte a rispettare il limite di 42 400 parole fissato per tale documento.

Seguito dato alle presenti osservazioni finali

35. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione e all'articolo 65 del regolamento interno, il Comitato chiede allo Stato parte di fornire, entro un anno dall'adozione delle presenti osservazioni finali, indicazioni sul seguito dato alle raccomandazioni che figurano ai paragrafi 16 a) e b) (crimini e discorsi di odio di stampo razzista), 20 b) (profiling razziale) nonché 26 a), d) ed e) (situazione degli stranieri).

Paragrafi particolarmente importanti

36. Il Comitato attira l'attenzione dello Stato parte sull'importanza particolare delle raccomandazioni che figurano ai paragrafi 6 (recepimento della Convenzione nel diritto interno), 10 (istituzione nazionale per i diritti umani) e 18 (violenze di polizia di stampo razzista) e gli chiede di inserire nel prossimo rapporto periodico indicazioni dettagliate sulle misure concrete adottate per darvi seguito.

Elaborazione del prossimo rapporto periodico

37. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di presentare il tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo rapporto periodico combinato entro il 29 dicembre 2025, tenendo conto delle direttive per l'elaborazione del documento che si riferiscono in modo specifico alla Convenzione, adottate dal Comitato nella 71a sessione (CERD/C/2007/1), e trattando tutti i punti sollevati nelle presenti osservazioni finali. Alla luce della risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale, il Comitato sollecita lo Stato parte a rispettare il limite di 21 200 parole fissato per i rapporti periodici.
